



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 154/11/CSP

**SEGNALAZIONE DEL SIG. ANTONIO MAURO, COORDINATORE
PROVINCIALE DI SALERNO DEL PDL - POPOLO DELLA LIBERTÀ
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA 5, E
DELL'ARTICOLO 15, COMMI 1 E 2, DELLA DELIBERA N. 80/11/CSP
DA PARTE DELL'EMITTENTE TELEVISIVA "LIRA TV"**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 7 giugno 2011;

VISTO l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la delibera n. 80/11/CSP del 30 marzo 2011, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 30 marzo 2011;

VISTA la segnalazione pervenuta in data 3 maggio u.s. (prot n. 20898) dal sig. Antonio Mauro, coordinatore provinciale di Salerno del PDL-Popolo della Libertà, in cui si lamenta la presunta violazione dell'art. 8, comma 5, e dell'art. 15, commi 1 e 2, della delibera n. 80/11/CSP da parte dell'emittente "*Lira TV*", a causa dei ripetuti, tendenziosi atteggiamenti tenuti durante la conduzione del programma "*Salerno Parla*" - trasmissioni del 20 e 27 aprile 2011 - da parte del conduttore, sig. Andrea Siano, nei confronti dell'ospite "*tesi a screditare la chiarezza ed il messaggio politico che l'ospite stesso tendeva a veicolare*";

VISTA la nota in data 9 maggio 2011 (prot. n. 22121), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Campania - presa visione delle registrazioni acquisite per il tramite del Nucleo della Guardia di Finanza riguardanti le trasmissioni del programma "*Salerno Parla*" edizioni del 20/04/2011 e del 27/04/2011 andate in onda sull'emittente "*Lira TV*" - ha affermato che nella edizione andata in onda il 20 aprile



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2011, *“il dibattito appare in definitiva abbastanza equilibrato e si palesano solo fugaci interruzioni da parte del conduttore [omissis]”*; nell’edizione del 27 aprile, cui prendono parte quattro ospiti, *“la prima parte si snoda in modo abbastanza sereno mentre nella seconda parte il conduttore Andrea Siano apre quasi un confronto a due con l’esponente del PDL ed è solo in questa fase che probabilmente si può registrare un contraddittorio piuttosto serrato, anche con qualche passaggio irriverente”*;

PRESO ATTO delle conclusioni istruttorie rappresentate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Campania con nota 10 maggio 2011 (ns. prot. n. 22497) nelle quali, in particolare, si evidenzia che nel corso della trasmissione andata in onda il 27 aprile 2011 alle ore 15,30 sull’emittente *“Lira TV”*, *“il conduttore Andrea Siano è intervenuto in più circostanze contestando la fondatezza delle affermazioni dell’esponente del PDL [omissis] ma tale atteggiamento non comporta una palese violazione dell’obbligo di imparzialità e di pluralismo prescritto dalla legge sulla par condicio”*;

VISTA la nota del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse del 12 maggio 2011 (prot. n. 22906) con la quale si è rappresentata al Comitato regionale per le comunicazioni della Campania l’esigenza di completare l’accertamento istruttorio attraverso l’acquisizione delle controdeduzioni dell’emittente oggetto di denuncia contestando i fatti oggetto di doglianza, in ossequio a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

VISTA la nota del Comitato regionale per le comunicazioni della Campania pervenuta il 16 maggio 2011 (prot. n. 23644) nella quale si precisa che, all’esito dell’attività istruttorie svolta dal Comitato, si ritiene *“[omissis] non sussistere i presupposti di una violazione della par condicio”*;

PRESO ATTO della proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Campania secondo cui non ricorrono nel caso di specie gli estremi della violazione della legge n. 28/2000 e delle relative disposizioni attuative;

RITENUTO che la generica contestazione delle modalità di conduzione, come rappresentata dall’esponente, non integri gli estremi della violazione delle norme richiamate le quali, pur richiedendo un rigoroso rispetto dei principi di parità di trattamento, obiettività e imparzialità, fanno comunque salva per l’emittente la libertà di commento e di critica;

RITENUTO conseguentemente di aderire alla proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Campania;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'art. 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

DELIBERA

l'archiviazione dell'esposto per le motivazioni di cui in premessa.

La presenta delibera è trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Campania.

Roma, 7 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola